



- Ai genitori degli alunni interessati
- Ai docenti di classe e di sostegno di ogni Ordine e Grado dell'I.C.
- Agli Istituti di riabilitazione del Territorio per il tramite dei genitori
 - Al personale ATA
 - Al Sito Web

Oggetto: Nota MI Prot. n° 2044 del 17.09.2021 – sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022 – Alunni interessati da piano terapeutico in orario curriculare.

Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto **l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).**

La presente comunicazione intende informare tempestivamente su quanto disposto dal TAR e dalla nota in oggetto, che si allega e alla quale ci si dovrà attenere, e fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

Normativa di riferimento

Va anzitutto precisato che, in materia, **resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017** e ss.mm.ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione e, in particolare, relativamente:

- al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), che resta quello previsto dalla previgente normativa;
- alla composizione dei Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Si evidenzia, in particolare, e si riporta testualmente quanto è previsto alla seguente voce **Istruzioni operative – possibilità di frequenza con orario ridotto: “non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]”**

Pertanto, stante tale prescrizione ministeriale, non sarà possibile dare seguito alle richieste, comprese quelle già pervenute a codesta Dirigenza, di autorizzazioni per uscite anticipate o ingressi posticipati, dovuti a terapie e/o prestazioni sanitarie per minori con disabilità in orario di frequenza scolastica.

Il pregiudizio grave ricadente sui minori con disabilità, interessati da prestazioni terapeutiche o sanitarie in orario scolastico è il **mancato assolvimento dell'obbligo scolastico**, stante l'impossibilità di organizzare ore di recupero per gli alunni destinatari di tali terapie garantendo, al contempo, il



Istituto Comprensivo Statale
“GARIBALDI - MONTALCINI”
Caianello Pietravairano Vairano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



diritto all'inclusione e all'apprendimento.

Si fa presente, inoltre, che la calendarizzazione delle terapie comporterebbe assenza dell'alunna/o sempre nelle medesime ore e nelle medesime attività educative/discipline con una grave ricaduta sul processo di apprendimento e di inclusione.

A tal proposito di riporta, di seguito, quanto previsto dalla nota MI, in merito a:

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: *“non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).”*

Si coglie l'occasione per definire e chiarire che le medesime prescrizioni sono estese anche ai bambini della scuola dell'Infanzia dell'istituto che, seppur non soggetti all'obbligo scolastico, tuttavia subiscono gravi discriminazioni rispetto ai compagni di sezione, in termini di partecipazione e condivisione delle medesime attività ed esperienze educative. Tanto si precisa anche al fine di consolidare l'idea nelle famiglie appartenenti a questa istituzione che l'Infanzia rappresenta un basilare segmento del sistema dell'istruzione ed è connotata da attività quotidiane programmate, continue e organiche tra loro.

I genitori, pertanto, avranno cura di acquisire le prescrizioni e garantire l'orario scolastico per l'intera giornata come previsto dall'orario di classe o sezione.

Si fa richiesta, inoltre, agli Istituti di riabilitazione frequentati dagli alunni soggetti all'obbligo scolastico, di prevedere un piano terapeutico allineato alle prescrizioni ministeriali e tale da prevedere la frequenza a terapie e/o trattamenti sanitari in orario pomeridiano e, comunque, non confligente con qualsiasi forma di evasione dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Si confida nella massima collaborazione di tutti per garantire il rispetto di quanto disposto dalla direttiva ministeriale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone

*Firma autografa omissa a mezzo stampa
Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93*



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico
Ufficio Quarto

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

e p.c.
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Generali
LORO SEDI

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore generale per il Personale scolastico
SEDE

Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). La sentenza è consultabile sul sito Giustizia Amministrativa al seguente link:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza>

Dirigente. Dott.ssa Clelia Caiazza – mail: clelia.caiazza1@istruzione.it – tel. 06.5849.3603

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma - Telefono: (+39) 06 5849 3337-3339-2865-2995
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: DGSIP.segreteria@istruzione.it - Indirizzo di PEC: dgsip@postacert.istruzione.it



La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere - e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

Normativa di riferimento

Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l'assoluta necessità di dare **continuità all'azione educativa e didattica** a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.

Istruzioni operative

Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione.

In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:

Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);



Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Sarà cura della Scrivente Direzione fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all'evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nel consueto spirito di collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antimo Ponticello



Firmato digitalmente da
PONTICELLO ANTIMO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

